



COMUNE DI ALTIVOLE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 106 del 28/09/2002

OGGETTO: ART. 4 COMMA 3° E ART. 40 DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, ALLE INFORMAZIONI, AI DOCUMENTI" - FISSAZIONE TERMINE PER LA CONCLUSIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'anno **duemiladue**, addì **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **12,30**, nella **Sede Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Gino Dalese** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Alberto Palumbo**

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	DALESE Gino	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	FERRARO Diego	Vice Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	BUSNARDO Alessandro	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	PIVATO Giovanni	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	ZILIO Dorino	Assessore

Totale Presenti 5

Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli interessati a trattare il seguente argomento :

[] Comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO:

- che la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” disciplina agli articoli 17 e 18 le modalità per l’emissione, anche da parte degli Organi Comunali, delle ordinanze ingiunzioni relative a verbali non estinti mediante il pagamento in misura ridotta e/o a seguito presentazione da parte degli interessati di scritti difensivi;
- che l’art. 28 della stessa legge stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
- che, finora, gli uffici preposti hanno utilizzato questo lasso di tempo sia per l’emissione della ordinanza ingiunzione che per la messa a ruolo delle somme non pagate;
- che, recenti sentenze, hanno annullato ordinanze ingiunzioni in quanto non erano state emesse nel termine di 30 giorni dall’ultimo giorno utile per il pagamento in misura ridotta o dal giorno di presentazione degli scritti difensivi; tale termine è quello generico stabilito dalla Legge 241/90 per i procedimenti non specificatamente disciplinati.

CONSIDERATO che non è possibile rispettare tale termine per il procedimento di emissione della ordinanza ingiunzione in quanto troppo ristretto per attendere il rapporto di cui all’art. 17 Legge 289/81, richiedere eventuali pareri, fissare l’audizione e per corretta valutazione delle pratiche

VISTI:

- l’art. 2, comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l’art. 4, comma 3 del “Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni, ai documenti” che recita “c. 3. Il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di giorni 30, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta Comunale nell’ambito delle proprie competenze in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici e dei servizi”;
- lo Statuto Comunale,

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere (sub A), da parte del responsabile del Servizio interessato;

AD UNANIMITÀ di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) Di fissare, per quanto in premessa ed in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni, ai documenti” i seguenti termini per i procedimenti di seguito elencati -di competenza di questo Comune- in relazione a verbali di accertamento violazione amministrativa redatti da Organi accertatori del

Comune e di altri Enti:

- per l'adozione di ordinanze di archiviazione pratica: anni 3 (tre);
- per l'adozione di ordinanze ingiunzioni: anni 3 (tre);
- per l'invio a ruolo dei verbali o delle ordinanze ingiunzioni: anni 4 (quattro);
- per l'adozione dell'ordinanza di determinazione importo sanzione (D.Lgs 507/1999): mesi 3 (tre).

2) Di dare atto che il presente provvedimento non si applica ai tributi e alle relative sanzioni in quanto i termini per il loro accertamento e la messa a ruolo sono quelli stabiliti dalle normative specifiche attinenti ai singoli tributi.

successivamente

con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco PRESIDENTE
(Gino Dalese)

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alberto Palumbo)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 ottobre 2002 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Daniela Facin

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 19/10/2002 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[] è stata parzialmente annullata dal Co.Re.Co. con ordinanza. n. _____ del _____.

[] è stata annullata dal Co.Re.Co. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li 19/10/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Palumbo
